N° 3913/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

- 8 FEB. 2022

Oggetto

IRPEG IRES
RIMBORSO

Ud. 12/01/2022 - CC

R.G.N. 15875/2020

Cron. 3913

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO MOCCI - Presidente -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -

Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15875-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

142/22

avverso la sentenza n. 3949/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co: Relatore MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO

che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia – Milano di conferma della pronuncia della CTP di Milano, ove erano state accolte le ragioni della contribuente in ordine al diritto al rimborso IRPEF sugli emolumenti ai dirigenti;

che (omissis) s.p.a. ha spiegato tempestivo controricorso;

che in prossimità dell'adunanza le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.l. n. 78/2010, in ordine a presupposto soggettivo della norma;

che, con riguardo all'unico motivo, l'imposta addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di *bonus* e *stock options* quando detti compensi eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono attività "rivolta al pubblico", mentre non sono assoggettati al prelievo i dirigenti di *holding* industriale che pur possegga partecipazioni in società del gruppo

operanti nel settore finanziario, dovendo peraltro escludersi che il cit. art. 33 abbia disposto un rinvio recettizio alla nozione di "settore finanziario" contenuta nel testo originario dell'art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all'attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dall'art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010). Nella specie, la CTR ha ritenuto che nella definizione di "settore finanziario" contenuta nel testo originario dell'art. 106 T.U.B. non potrebbero ricondursi le *holding* industriali e le società che concedono finanziamenti esclusivamente nell'ambito del gruppo di appartenenza;

che con ordinanza di questa Corte, sez V, n. 22692/2020 in fattispecie analoga sono state accolte le ragioni della contribuente;

che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 12/01/2022.

Il Presidente

Mauro MOCCI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, - 8 FEB. 2022

Il Cancelliere
Giuseppina Ricci